

ORIGINALE

COMUNE DI LAURINO

PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 DELIB. OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI.
DEL 27.11.95

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18,00, nella sala Consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23.11.1995, prot. 6099, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Gaetano Pacente

Assiste il Segretario Comunale Dr. Girolamo Martino incaricato della redazione del verbale.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 ed assenti, sebbene invitati, n. 4 come segue:

N.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	ARCARO Aniello		X
2	CIERVO Giuseppe	X	
3	D'ALESSIO Alfredo	X	
4	D'ELIA Franco	X	
5	DI MOTTA Giacomino	X	
6	GREGORIO Giovanni Antonio	X	
7	MAFFIA Biagio	X	
8	MASOLA Vincenzo	X	
9	MORRONE Giuseppe		X
10	NESE Antonio		X
11	NICOLETTI Salvatore	X	
12	VENTRE Carmelo		X

All'unanimità di voti viene approvata l'inversione dell'ordine del giorno e si passa alla discussione del punto n° 8 "Approvazione del Regolamento pere la disciplina degli usi civici".

Entra il consigliere D'Elia.

Presenti n° 9 - Assenti n° 4 (Arcaro, Morrone, Ventre e Nese)

RILEVATA la necessità di disciplinare compiutamente gli usi civici comunali;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dalla Commissione comunale all'uopo nominata;

CONSIDERATO che è conforme alle esigenze locali;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

A voti unanimi,

DELIBERA

1)-di approvare il Regolamento per la disciplina degli usi civici, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituito da n. 46 articoli;

2)-di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale della Campania-Servizio Agricoltura e Foreste- per gli adempimenti di cui all'art. 16 della L.R. 28/02/1987, n° 13, nonchè farne partecipe l'Ufficio Tributi;

3)-Il presente Regolamento diverrà obbligatorio solo dopo aver ottenuto il visto di legittimità ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale ed abbia ottenuto la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania-Servizio Agricoltura e Foreste, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 13/1987.-

SEZIONE I

NORME GENERALI

ART. 1 SOGGETTI AMMESSI ALL'USO CIVICO

Hanno diritto all'esercizio degli usi civici nei demani del COMUNE di LAURINO soltanto i cittadini che vi risiedono stabilmente (fatte salve apposite autorizzazioni del Sindaco).

ART. 2 TERRITORI OGGETTI DI USO CIVICO


I demani del COMUNE di LAURINO nei quali gli aventi diritto potranno esercitare gli usi civici sono quelli assegnati alla categoria A di cui al ^{Decreto del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli del 19.02.41 affino all'Albo pretorio di Laurino del 25.2.41 al 27.3.41 -} nuovi di quelli posti in temporary ^{anni ventisei del comune di Laurino per Ha 110.55.11} Decreto del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici.

ART. 3 USI CIVICI ESERCITABILI

Gli usi civici che si possono esercitare sono :

- il pascolo
- il legnatico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pzente



- la raccolta dei prodotti secondari del bosco e della piante officinali ed aromatiche
- la semina
- la piantagione

ART. 4 ALTRI SOGGETTI AMMESSI

Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di abitanti, costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni vigenti (legge regionale n. 11 del 17/03/1984) previa autorizzazione regionale al mantenimento di destinazione per concessione in uso temporaneo.

ART. 5 LIMITI ALL'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Il presente regolamento fa salve le future direttive in merito previste, a seguito della costituzione del Parco Nazionale "Cilento-Vallo di Diano", in special modo quanto queste rappresentino vincoli più restrittivi.

Art. 5 bis - Il presente regolamento si riferisce alle normative sancite dalle legge regionali delle Campania del 17-3-81 n° 11, nonché dalle legge del 16.06.1937, n° 1765 e dall'art. 43 del R.D. del 25-02-1928, n° 332;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Marino

IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

USO CIVICO DEL PASCOLO

ART. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E PRESCRIZIONI

L'esercizio del pascolo è soggetto alla osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima, nonché a quanto prescritto dal P.E. ed è subordinato ai provvedimenti di competenza della "Commissione di Esperti" dei pascoli, nominati dal Consiglio Comunale, avente come periodo di validità 2 anni e composta da 5 (cinque) esperti di cui almeno uno nominato dalle minoranze in seno al Consiglio e presieduta dal Sindaco o suo delegato che ne farà parte di diritto nonché un rappresentante del Corpo Forestale di zona anch'esso rappresenta di diritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Marino

IL SINDACO
Dott. Gaetano Ferente

ART. 7 COMPITI DELLA COMMISSIONE DEI PASCOLI

La commissione di cui all'articolo precedente, avrà i seguenti compiti:

- a)- Stabilire ogni anno i comparti pascolavi da assegnare agli aventi diritto di cui agli art. 1 e 4 per il completamento soddisfacimento dei loro bisogni di uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di ricostruzione o di lavoro di miglioramento.*
- b)- Stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) la durata del pascolo.*
- c)- I pascoli da destinare, nel caso di esuberanza all'affitto.*
- d)- Giudicherà per quanto di competenza sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.*

ART. 8 CANONE FIDA PASCOLO.

I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali, determinata dalla predetta commissione e che sarà approvata dal Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art. 46 del regolamento approvato con R.D. 332/1928;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Giralamo Martino*

IL SINDACO
Dott. *Gaetano Pacente*

ART. 9 LICENZA DI PASCOLO.

Agli aventi diritto verrà riconosciuta "Licenza di pascolo" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni della Commissione e del presente regolamento. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti.

ART. 10 MODALITA' DEL PASCOLO.

Per l'esercizio del pascolo nei comparti pascolivi si osserva quanto disposto ai sensi dell'art. 67 comma 2 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Salerno.

ART. 11 TERRITORI DI PASCOLO.

Il proprietario del bestiame è tenuto a pagare e a far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la FIDA si riferisce.

ART. 12 SANZIONE PER PASCOLO NON AUTORIZZATO

Qualunque cittadino di Laurino che denunciasse del bestiame forestiero per proprio, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di FIDA già

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino

IL SINDACO
Dott. Gaetano Rapente

versata al Comune, nonché ad eventuali provvedimenti da parte della Commissione.

ART. 13 DOMANDA DI FIDA PASCOLO.


Gli aventi diritto, che intendono entro il 28 febbraio di ogni anno immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire al Comune entro il mese di gennaio richiesta scritta alla segreteria comunale indicando numero e specie dei capi. L'Ufficio preposto iscriverà, dopo verifica, nell'apposito registro di fida pascolo le richieste che saranno pervenute. Le domande che perverranno oltre il termine indicato saranno sottoposte all'accettazione del Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione degli esperti.

ART. 14 PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO RICHIEDENTI


LA FIDA PASCOLO

L'elenco così formato sarà pubblicato nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi; eventuali reclami saranno discussi dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente




ART. 15 PAGAMENTO DEL CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone di FIDA è considerato annuale con riferimento all'anno solare di FIDA. Potrà essere versata in una sola o in due rate, di cui la prima entro un mese dalla data di approvazione del "Ruolo canone FIDA", la seconda dovrà essere versata entro e non oltre il 31 agosto. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo del versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà in detrazione o in aggiunta, previa approvazione della commissione, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.

ART. 16 ACCERTAMENTI

L'Amministrazione Comunale farà accertare alla Guardia Campestre o da altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la FIDA pascolo. A tal proposito è fatto obbligo a tutti gli interessati di dichiarare un apposito marchio o altro segno di individuazione che dovrà essere indicata nella domanda di FIDA pascolo, e dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martini



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



tutti i capi di bestiame che eventualmente siano trovati sprovvisti di marchio o di altro segno di individuazione denunciato dall'interessato. L'eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla FIDA per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 10 a cura dei richiedenti.

ART. 17 CONTROLLO SANITARIO DEL BESTIAME

AMMESSO AL PASCOLO

Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie; l'interessato dovrà ad ogni opportuna richiesta esibire il relativo certificato veterinario.

ART. 18 CERTIFICATO DI FIDA PASCOLO

Ogni conducente di bestiame ammesso alla FIDA dovrà essere munito di un certificato rilasciato dal Comune di Laurino indicante il nome del

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino

IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente

proprietario, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a richiesta degli agenti comunali e forestali.

ART. 19 PARTICELLE BOScate ESCLUSE DAL PASCOLO

Per tutto il periodo di validità del piano di assestamento forestale di Laurino, sono escluse dal pascolo le particelle boscate così come indicate dalla Commissione sulla scorta del piano di assestamento forestale di Laurino.


ART. 20 MATERIALE NON ASPORTABILE

E' vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde.


ART. 21 DIVIETO DI PASCOLO

E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pascolo nei terreni boscati-cespugliati-pascolivi percorsi dal fuoco (legge n. 47/75).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Marini



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



ART. 22 NORMA DI RINVIO

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la provincia di Salerno.

ART. 23 TARIFFE DI FIDA PASCOLO

Prezzo previsto per la FIDA pascolo per ogni capo di bestiame:

OVINI - CAPRINI - BOVINI - EQUINI - SUINI

Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno, mentre sono tassabili gli ovini e caprini che abbiano compiuto i sei mesi.

Non vi è limitazione per i capi da immettere al pascolo, fermo restando il pagamento del relativo prezzo che non muta quale che sia il numero.

<i>OVINI</i>	<i>£. _____</i>	<i>a capo</i>
<i>CAPRINI</i>	<i>£. _____</i>	<i>a capo</i>
<i>BOVINI</i>	<i>£. _____</i>	<i>a capo</i>
<i>EQUINI</i>	<i>£. _____</i>	<i>a capo</i>
<i>SUINI</i>	<i>£. _____</i>	<i>a capo</i>

i puledri sino a sei mesi pagano £. _____.

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino

IL SINDACO
Dott. Gaetano Facente


Per fatti eccezionali, e per eventuali eccessivo carico, la Commissione di cui all'art. 6 ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, su indicazione della Forestale; sempre per fatto eccezionali e per eventuale eccessivo carico, potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

ART. 24 APPOSIZIONE DI CONFINE


Le proprietà private o in concessione destinate al pascolo possono essere delimitate; per quanto riguarda i confini tra proprietà private limitrofe (o detenute quali tali per concessione o fitti), gli stessi possono essere delimitati anche con filo spinato, per quanto riguarda invece i confini tra la proprietà privata e i fondi pubblici destinati anche al pascolo gli stessi possono essere delimitati soltanto con staccionate in legno e salva apposita autorizzazione del Sindaco per casi particolare anche con rete metallica.

E' vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salvo diverse esigenze dell'Ente, il cui fatto comunque integra anche gli estremi dell'illecito penale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Fabente




ART. 25 DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER FIDA

PASCOLO


L'entrata della FIDA pascolo verranno depositato su apposito capitolo di bilancio e saranno destinate al miglioramento dei pascoli ed alle attività connesse.

Nei comparti pascolavi su cui esistono fabbricati e/o manufatti (ricoveri, serbatoi, cisterna, stazzi, etc...), gli utenti sono obbligati alla manutenzione ordinaria dei manufatti, con riserva al Comune di supplire d'ufficio a spese degli utenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



TITOLO II

USO CIVICO DEL LEGNATICO


ART. 26 RACCOLTA GRATUITA

La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie ed ogni altro residuo è libera a tutti gli aventi diritto ed è gratuita, purché residenti nel Comune di Laurino.


ART. 27 MATERIALE ASPORTABILE

Spettano ai cittadini di Laurino i residui dei tagli boschivi demaniali a collaudo avvenuto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Marino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



ART. 28 LEGNA RITRAIBILE DALL'UTILIZZAZIONE DI
BOSCHI

In occasione di eventi eccezionali, qualora ne ricorrano le circostanze, l'Amministrazione Comunale in occasione delle utilizzazioni dei boschi demaniali, potrà destinare all'uso civico dei cittadini, quota parte della legna ritraibile dai lotti boschivi.

L'Amministrazione Comunale accerterà la necessità dei richiedenti, e tenuto conto della disponibilità e potenzialità dei boschi, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Forestale, assegnerà la legna richiesta.

ART. 29 LIMITAZIONI

La quantità di legna destinata per l'uso civico, dovrà essere sempre contenuta nel limite dell'uso e del consumo familiare avente diritto.

ART. 30 MATERIALE DI ASSEGNAZIONE

Con deliberazione di C.C. n° 4/15 del 28.3.2001
Dietro istanza dei richiedenti aventi diritto, le piante cadute per vetustà, per il vento e altre cause imprevedibili, potranno essere assegnate dall'Amministrazione Comunale, in seguito a valutazione di tecnici competenti, sempre che tali piante siano adatte a legname da opera; nel

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino

IL SINDACO
Dott. Gaetano Facente

ART. 30
MATERIALE DI ASSEGNAZIONE


Dietro istanza dei richiedenti aventi diritto, le piante cadute per vetustà, per il vento e altre cause imprevedibili e quelle danneggiate e parzialmente abbattute da avversità atmosferiche o altre cause imprevedibili ancora radicate, potranno essere assegnate dall'Amministrazione Comunale, in seguito a valutazione di tecnici competenti, sempre che tali piante siano adatte a legname da opera; nel caso opposto saranno lasciate alla popolazione che gratuitamente potrà ottenere legna da ardere. Le richieste verranno esaminate con diritto di precedenza in ordine cronologico, dopo apposita ed adeguata pubblicità; in caso di più richieste riferite alla medesima pianta verrà data precedenza a chi non ha usufruito di tale beneficio nell'arco dell'anno solare fatto salvo il caso in cui, per dimensioni della pianta può procedersi a soddisfare più richieste.

In tal caso l'assegnazione tiene conto dei valori delle piante in altezza e diametro. Comunque non può essere assegnata più di una pianta all'anno ad ogni nucleo familiare.


ART. 31 VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale, si avvarrà del comando Vigili Urbani, che nei normali giri di servizio sul territorio, effettuerà l'accertamento ed i controlli preventivi e successivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



TITOLO III

USO CIVICO DELLA SEMINA

ART. 32 AUTORIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale potrà consentire la coltivazione nelle zone non boscate del demanio Comunale, a tutti coloro che dimostrino che la coltivazione di tali aree è necessaria per le esigenze delle loro famiglie. Per ottenere l'autorizzazione gli interessati devono presentare domanda al Sindaco.

Per ogni quota o lotto di terreno assegnato per la semina sarà stabilito un canone rinnovabile annualmente, che sarà fissato tenendo conto del grado di fertilità del terreno.

Per ogni quota o lotto di terreno assegnato per la semina sarà stabilito un canone rinnovabile annualmente, che sarà fissato tenendo conto del grado di fertilità del terreno. Dette esenzioni, del primo non superiori ad un anno, saranno risolte ad unum.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino

IL SINDACO
Dott. Gaetano Facente

TITOLO IV

USO CIVICO PER LA FLORA SPONTANEA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E PER LE PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE


ART. 33 FINALITA'

Il Comune disciplina con il seguente regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martini



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



Il presente regolamento fa salve le future direttive in merito previste, a seguito della costituzione del Parco Nazionale "Cilento-Vallo di Diano", in special modo quanto queste rappresentino vincoli più restrittivi.

ART. 34 DIVIETI DI RACCOLTA

Nel demanio Comunale è vietato la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelle attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì, la raccolta dello strame nelle zone boscate.

Su motivata richiesta, e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.

ART. 35 PRODOTTI SECONDARI

Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 34:

- a) funghi epigei od ipogei, siano o no commestibili;*
- b) fragole;*
- c) muschi;*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino

IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente

- d) lamponi;
- e) mirtilli;
- f) more di rovo;
- g) asparagi;
- h) vischio;
- i) origano;
- l) semi di piante forestali.

ART. 36 SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA

L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune, può essere effettuato solamente dai cittadini residenti, i quali risultano titolari di diritti di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

ART.37 RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI


SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE

Per gli effetti del precedente art. 36 è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche e dello strame ai cittadini non residenti nel Comune di Laurino, salve apposite autorizzazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Farente



della Giunta Comunale, che potrà essere revocata in qualsiasi momento, la quale avrà validità massima di giorni 30 dalla data del rilascio.

ART. 38 TURNAZIONE NELLA RACCOLTA

Per limitare i danni ad una continua e progressiva degradazione del territorio Comunale, ed in generale, delle aree boscate, in particolare il Comune, potrà con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.

Il Sindaco inoltre, con propria ordinanza, potrà vietarne la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologico o fisio-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell'Autorità Forestale.


ART. 39 LIMITI DI RACCOLTA

La quantità di prodotti raccolta giornalmente da ogni singolo cercatore residente deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art. 1022 del C.C. e comunque non superiori ai seguenti valori :

a) funghi epigei

Kg. 3.00 (tre)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Marino



IL SINDACO
Dott. Gastone Facente




b) funghi ipogei (tartufi)	<u>Kg. 1.00 (uno)</u>
c) fragole	Kg. 1.00 (uno)
d) muschi	Kg. 2.00 (due)
e) lamponi	Kg. 0.500 (grammi cinquecento)
f) mirtilli	Kg. 1.00 (uno)
g) more di rovo	Kg. 2.00 (due)
h) asparagi	Kg. 2.00 (due)
i) vischio	un solo ramo fruttifero
l) origano	n. 200 aste floreali
m) semi di piante forestali	Kg. 30 (trenta)


ART. 40 CONDIZIONI DI RACCOLTA

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del comune, è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragola, lampone, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di esse. E' vietato altresì la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle aree rimboschite o soggette ad interventi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gioianno Martino



IL SINDACO
Dott. Gastone Facente




*selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per al durata di anni
cinque dalla fine dei lavori.*

*Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di
raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non
danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati
radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie
fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi
mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali
ed i funghi.*


Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto :

- 1. strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere
separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio dalla base del
gambo;*
- 2. utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;*
- 3. raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;*
- 4. porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali
impediscono la disseminazione;*
- 5. raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di
maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Facente



6. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno.


La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

- *fa/1/1* -
Durante la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), è fatto divieto assoluto di :


- a) scavare con attrezzi diversi da quelli consentiti;
- b) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il *Tuber melanosporum*, a cm. 5 per il *Tuber Aestivum* ed a cm. 17 per le altre specie;
- c) lavorazione andande delle tartufaie;
- d) apertura di buche in sproppannamento o mancata riempitura delle stesse;
- e) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla legge n. ⁴⁵²7 del 16.12.1985. -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Marino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente




ART. 41 SEGNALETICA


Il Comune di Laurino provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali, ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di apposita segnaletica di divieto di raccolta.

La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Escente



SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 CONTROLLO SUGLI USI CIVICI

Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate ai vigili del Comune di Laurino ed al personale del Comando Stazione Forestale.

ART. 43 SANZIONI AMMINISTRATIVE


Per le violazioni alle norme di cui agli artt. sottoriportati del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni :

Art. 10 - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma minima di £. 4.000 e massima di £. 10.000, con un minimo, in ogni caso di £. 4.000, per ogni capo di bestiame;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martini



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



Art. 16 - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento della somma corrispondente alla FIDA per quel singolo capo di bestiame moltiplicato 10;

Art. 18 - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma minima di £. 30.000 e massima di £. 200.000;

Art. 20 - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma minima di £. 30.000 e massima di £. 200.000, salvo che non si ravvisano estremi di reato perseguibili con articoli del codice penale;

Art. 21 - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma minima di £. 4.000 e massima di £. 10.000 per ogni capo;


Art. 34 - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma minima di £. 50.000 e massima di £. 4000.000, salvo che non si ravvisano estremi di reato perseguibili con articoli del codice penale;

Art. 39 - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma minima di £. 50.000 e massima di £. 100.000, più la confisca dei prodotti raccolti in esubero e la revoca di eventuali autorizzazioni di cui al precedente art. 37;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martini



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



Art. 40 - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma minima di £. 50.000 e massima di £. 100.000, salvo che non si ravvisano estremi di reato perseguibili con articoli del codice penale;

Art. 43^{bis} - Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una pena pecuniaria come appresso indicato :

Lett. a) Da £. 100.000 a £. 1.000.000;

Lett. b) Da £. 10.000 a £. 100.000 per ogni decara di terreno o sua frazione superiore a mq. 10;

Lett. c) Da £. 10.000 a £. 100.000 per ogni decara di terreno o sua frazione superiore a mq. 50;

Lett. d) Da £. 75.000 a £. 750.000 per apertura di buche in soprannumero o mancata riempitura delle stesse, per ogni 5 buche o frazione di cinque, aperte e non riempite a regola d'arte;

Lett. a) Da £. 100.000 a £. 1.000.000;

Gli Agenti che accertano violazioni al presente regolamento, dovranno procedere all'immediata contestazione dell'infrazione mediante verbale, trasmettendo copia al Sindaco del Comune di Laurino, il quale, con propria ordinanza stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Martini



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacante



pagamento al trasgressore mediante versamento sul c.c.p. intestato al Comune di Laurino-Servizio di Tesoreria.

In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata il Comune provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il prodotto confiscato, raccolto in violazione alle norme del presente regolamento, dovrà essere devoluto agli Istituti di beneficenza.

Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alla norma disciplinare del presente regolamento, sono quelle previste della legge nazionale del 24/11/81 n. 689 e della legge regionale del 10/01/83 n. 13.

ART. 44 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 43, saranno utilizzati dal Comune di Laurino per opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune e per interventi atti a migliorare il servizio di vigilanza.

ART. 45 ELENCO PARTICELLE

Al presente regolamento si allega elenco delle particelle catastali gravate da usi civici, imposte con decreto commissariale o ministeriale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Marino


IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente

ART. 46 ENTRATA IN VIGORE


Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi una volta divenuta esecutiva

la delibera Consiliare ^{con} l'approvazione del presente da parte della Giunta Regionale delle Campan'ie ai sensi degli artt. 64 e 65 sul D.P.R. n° 616/1977 e dell'art. 2 delle L. R. C. n° 11/81

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Girolamo Marino



IL SINDACO
Dott. Gaetano Pacente



COMUNE DI LAURINO
Provincia di Salerno

Si dichiara che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 17-1-96 al 2-2-96

Visto: IL SEGR. COMUNALE

IL MESSO COMUNALE



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.90, n. 142, il Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ha espresso il seguente parere: **NULLA DA OSSERVARE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Girolamo Martino*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.90, n. 142, il Ragioniere Comunale in ordine alla regolarità contabile del presente atto ha espresso il seguente parere: **NULLA DA OSSERVARE**

IL RAGIONIERE COMUNALE
Rag. *Angiolino Durante*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.90, n. 142 il Segretario Comunale ha espresso in ordine alla legittimità del presente atto il seguente parere: **NULLA DA OSSERVARE**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. *Girolamo Martino*

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Dr. *Gaetano Pacente*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. *Girolamo Martino*

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **-4 DIC. 1995** Prot. n. **219** e vi resterà per gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 47, comma 1°, della legge 142/90.

Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta finora a questo ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. *Girolamo Martino*

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE
Mirella Vertullo

Accusata ricevuta dal CO.RE.CO. in data _____
Scadenza del termine in data _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' OD EVENTUALI PROVVEDIMENTI
DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

REGIONE CAMPANIA
Sezione Provinciale CO.RE.CO.
SALERNO

Prot. **31542** Seduta del **21.12.95**
Verbale **34** Doc. **18**

Si comunica

che in ordine alla presente delibera la Sezione ha
adottato la seguente decisione:

Si' paurob att.
Salerno, **9-1-96**

IL SEGRETARIO

Fto Biolob